



COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: UTILIZZO EX ART. 1, COMMA 557, L. 311/2004 DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI MARTANO ING. RAFFAELE MITTARIDONNA

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisei** del mese di **luglio** alle ore **17:00** nella sala delle adunanze della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Edoardo CALO'** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	CALO' EDOARDO	Si	
Assessore	FUSO MASSIMO	Si	
Assessore	COLAZZO RITA	Si	

Totale Presenti: **3**

Totale Assenti: **0**

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Giuseppe BORGIA**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i pareri allegati.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che le funzioni di Responsabile del Settore III “Urbanistica, Edilizia e Lavori pubblici” sono gestite fino al 31.07.2021 mediante utilizzo ex art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 per n. 9 ore settimanali del dipendente del Comune di Martano, ing. Raffaele Mittaridonna, inquadrato nella categoria professionale D;
- che attualmente la pianta organica del Comune di Zollino non dispone di una figura con professionalità adeguata ad assolvere alle funzioni di istruttore direttivo tecnico per il Settore “Urbanistica, edilizia e lavori pubblici”;
- che, al fine di non pregiudicare il normale svolgimento delle funzioni del III Settore, l’Amministrazione comunale intende continuare ad avvalersi temporaneamente - nelle more di una diversa organizzazione degli Uffici, anche mediante gestione associata delle funzioni comunali - della prestazione lavorativa del predetto dipendente per n. 9 ore settimanali;

VISTA la D.G.C. n. 111/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2020/22 (successivamente modificato dapprima con D.G.C. n. 2/2020 e poi con D.G.C. n. 15 e 54/2020), che prevede - nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile - l’utilizzo a tempo determinato ex art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 di n. 1 istruttore tecnico - cat. D – posizione economica D/5 per n. 9 ore settimanali;

VISTA la D.G.C. n. 28 del 22/3/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano triennale del Fabbisogno del personale 2021/23, che prevede - nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile - l’utilizzo a tempo determinato ex art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 di n. 1 istruttore tecnico - cat. D – posizione economica D/5 per n. 9 ore settimanali;

VISTO l’art. 1, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), il quale recita testualmente: *“I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”*;

VISTO l’art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, ai sensi del quale le Amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni nel rispetto del limite della spesa del personale impiegato per le medesime finalità nell’anno 2009;

VISTA la Delibera n. 223/2012 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con la quale la Sezione ha sostenuto che:

- la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all’amministrazione di provenienza del dipendente, richiamando quanto precedentemente affermato da altre Sezioni (Sezione Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009; Sez. Veneto par. n. 17 del 20 maggio 2008);
- il citato comma 557 detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l’esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;
- “in ragione dell’assimilazione dell’istituto giuridico di cui trattasi all’assegnazione temporanea o al distacco di personale, non occorre la costituzione di un nuovo contratto essendo sufficiente un atto di consenso dell’amministrazione di provenienza. Il lavoratore, quindi, rimane legato al rapporto d’impiego con l’ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell’autorizzazione dell’amministrazione di provenienza e nell’ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale”.

RICHIAMATO il parere del Consiglio di Stato, sez. I n. 2141/2005 del 25/05/2005, che ha affermato che la disposizione dell’art 1 comma 557 della legge 311/2004 costituisce una fonte normativa speciale e, pertanto, prevalente rispetto alla norma ordinaria, in quanto “introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all’unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall’art. 53,

comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli articoli 60 e seguenti, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3”;

VISTA la circolare 21.10.2005, n. 2/2005 del Ministero dell’Interno, con cui, a seguito del parere del Consiglio di Stato di cui sopra, si ammetteva la facoltà per gli Enti locali sotto i 5000 abitanti di stipulare contratto di lavoro con dipendenti di altre amministrazioni locali, nel rispetto del limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali previsto dalla legge e in deroga al divieto di doppia subordinazione da ente pubblico stabilito dal D.Lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO

-che, con nota trasmessa al Comune di Martano (prot. n. 3794/2021), si è richiesta l’autorizzazione necessaria per l’utilizzo, ai sensi dell’art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, del dipendente del Comune di Martano, ing. Raffaele Mittaridonna a tempo determinato part-time per 9 ore settimanali con decorrenza dal 01/8/2021 al 31/7/2022;

-che il Comune di Martano, con nota prot.n. 12575 del 21/7/2021 acquisita al protocollo al n. 3904/2021, ha autorizzato il proprio dipendente ing. Raffaele Mittaridonna all’espletamento dell’incarico in oggetto per n. 9 ore settimanali dal 01.08.2021 al 31.07.2022;

RILEVATO che ad oggi non esistono altri rimedi organizzativi per garantire il corretto svolgimento delle funzioni del III Settore;

RITENUTO, nel permanere delle condizioni di indisponibilità di una figura professionale specializzata e competente in materia, continuare ad avvalersi ex art. 1, comma 557, L.311/2004 della prestazione lavorativa dell’ing. Raffaele Mittaridonna, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Martano inquadrato nella categoria professionale D, posizione economica D/6 per n. 9 ore settimanali dal 01.08.2021 al 31.07.2022, salva eventuale revoca dell’autorizzazione concessa dal Comune di provenienza o diversa organizzazione interna, anche mediante gestione associata delle funzioni comunali;

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente CCNL per il comparto “Regioni ed Autonomie Locali”;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

per le motivazioni in premessa riportate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. di garantire la funzionalità del Settore “Urbanistica, edilizia e lavori pubblici” mediante l’utilizzo, ai sensi dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, dal 01.08.2021 al 31.07.2022, dell’ing. Raffaele Mittaridonna, dipendente di ruolo del Comune di Martano, salvo diversa organizzazione interna o avvio della gestione associata delle funzioni comunali;

2. di precisare che all’ing. Raffaele Mittaridonna verrà riconosciuto il trattamento economico e giuridico previsto dal vigente C.C.N.L. degli E.E.L.L. in riferimento alla categoria economica in godimento presso il Comune di Martano, in relazione alla durata ed articolazione della prestazione lavorativa, oltre l’indennità di posizione e risultato nella misura stabilita con decreto sindacale, nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva;

3. di imputare la relativa spesa sul bilancio previsionale 2021-2023;

4. di dare atto che l’ing. Raffaele Mittaridonna dovrà prestare la propria attività lavorativa presso il Comune di Zollino per n. 9 ore settimanali (al di fuori del normale orario di lavoro), articolate secondo le modalità che verranno concordate, in modo tale da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l’Ente di appartenenza;

5. di affidare ai competenti uffici comunali ed al Responsabile del Settore interessato l’esecuzione di tutti gli adempimenti e le attività consequenziali alla presente deliberazione;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Martano per gli adempimenti di propria competenza;

7. di comunicare ai capigruppo consiliari l'oggetto della presente deliberazione ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

8. di dichiarare la presente deliberazione, con separata analoga votazione, rilevata l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO: UTILIZZO EX ART. 1, COMMA 557, L. 311/2004 DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI MARTANO ING. RAFFAELE MITTARIDONNA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **Favorevole**

Data: **26/07/2021**

Responsabile Settore 2 - Economico Finanziario/Ufficio Servizi Sociali

f.to PERRONE DANIELA

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

rilascia parere: **Favorevole**

Data **26/07/2021**

Responsabile Settore 2 - Economico Finanziario

f.to PERRONE DANIELA

Deliberazione n° **76** del **26/07/2021**

Letto ed approvato, viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Edoardo CALO'

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe BORGIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il **26/07/2021** al n. **428** per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al **10/08/2021** come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL MESSO COMUNALE
TONDI DANILO

IL SEGRETARIO